



COMUNE DI ACCUMOLI

PROVINCIA DI RIETI

Via Salvatore Tommasi, 44 - 02011 ACCUMOLI

Tel. 0746 / 80429 Fax 0746 / 80411 C.F. P.IVA 00113430573

www.comune.accumoli.ri.it

comune.accumoli@pec.it

COPIA

AREA I - AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA

Determinazione n. 77 del 08-08-2019

OGGETTO	<i>Annullamento in autotutela della determinazione n. 67 del 26.10.2017 CIG:</i>
---------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO CHE

- il 24 agosto, 26 ottobre, 30 ottobre 2016 ed il 18 gennaio 2017 una sequenza sismica di magnitudo significativa ha colpito le regioni dell'Italia centrale ed in particolare le province di Rieti e di Ascoli Piceno, provocando numerose vittime e causando danni incalcolabili alle strutture pubbliche e private;
- il Comune di Accumoli è risultato essere uno dei comuni più colpiti, come si evince dall'allegato al D.L. 189/2016;
- con Delibera del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza per n. 180 giorni in conseguenza dell'evento sismico che ha interessato il territorio della regione Lazio;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2017 è stato prorogato di n. 180 giorni lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016 ed il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i medesimi territori;
- l'art. 16 sexies del Decreto Legge n. 91 del 20 Giugno 2017, come convertito con Legge n. 123 del 3 agosto 2017, ha definito un'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 28 febbraio 2018;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 è stato ulteriormente prorogato di n. 180 giorni lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e 30 ottobre 2016 ed il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i medesimi territori;
- in seguito all'evento calamitoso è stata prevista la possibilità per le popolazioni colpite di richiedere, nella prima fase dell'emergenza, un contributo per la ricerca di un'autonoma sistemazione (C.A.S.) qualora l'abitazione nella quale si dimorava principalmente, abitualmente e in modo continuativo, risultasse distrutta in tutto o in parte ovvero sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle autorità competenti;

RICHIAMATA

- l'Ordinanza Sindacale n. 1/S del 24 agosto 2016 con la quale è stato istituito il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), come modificata con ordinanza Sindacale n. 81/S del 25 ottobre 2016;

- l'Ordinanza Sindacale n. 2/S del 26 agosto 2016 di sgombero degli edifici;
- l'Ordinanza Sindacale n. 3/S del 26 agosto 2016 di individuazione delle zone rosse;
- le Ordinanze Sindacali n. 15/S del 14 settembre 2016, n. 84/S del 25 dicembre 2016, n. 323 del 26 luglio 2017, n. 371 dell'8 agosto 2017, n. 407 dell'11 settembre 2017 di ripermimetrazione delle zone rosse;
- l'OCDPC n. 388 del 26 agosto 2016 che definisce i primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, nella quale si fissano disposizioni al fine di erogare un contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari in stato di emergenza abitativa;
- l'OCDPC n. 408 del 15 novembre 2016 che definisce gli ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, nella quale si fissano ulteriori disposizioni in materia di contributi per l'autonoma sistemazione;
- la nota UC/TERAG16/0047707 del 16.08.2016 che individua il corredo istruttorio che ciascun richiedente il beneficio ha il dovere di presentare al Comune al fine di comprovare la sua dimora principale abituale e continuativa;
- le note UC/TERAG n. 45982 del 09.09.2016, n. 53614 del 12.10.2016, n. 54825 del 17.10.2016, n. 63368 del 20.11.2016 e n. 0030819 del 05.05.2017 che hanno ulteriormente specificato e circoscritto l'ambito applicativo ed interpretativo della normativa in materia di C.A.S. e S.A.E.;

RICHIAMATA

- la determinazione n. 3/S/finanziario del 16/11/2016 con la quale si è provveduto alla seconda liquidazione C.A.S. anno 2016;
- la determinazione n. 2 finanziario del 25/01/2017 con la quale si è provveduto alla prima liquidazione C.A.S. anno 2017;
- la determinazione n. 8 del 07/04/2017 con la quale si è provveduto alla seconda liquidazione C.A.S. anno 2017;
- la determinazione n. 12 del 12/05/2017 con la quale si è provveduto alla terza liquidazione C.A.S. anno 2017 ;
- la determinazione n. 15 del 19/06/2017 con la quale si è provveduto alla quarta liquidazione C.A.S. anno 2017;
- la determinazione n. 81 del 29/11/2017 con la quale si è provveduto alla nona liquidazione C.A.S. anno 2017;
- la determinazione n. 85 del 11/12/2017 con la quale si è provveduto alla decima liquidazione C.A.S. anno 2017;
- la determinazione n. 89 del 29/12/2017 con la quale si è provveduto alla undicesima liquidazione C.A.S. anno 2017;
- la determinazione n. 67 del 26/10/2017 con la quale, per le motivazioni meglio esposte nella allegata relazione istruttoria, si è erroneamente proceduto alla conferma delle precedenti determinazioni e degli atti di liquidazione emessi in favore del Sig. ■■■■■■■■■■ relativamente al beneficio C.A.S.;

TENUTO CONTO CHE

- l'attribuzione del Contributo di autonoma sistemazione è avvenuta *de plano* sulla base della dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante la persistenza in capo al dichiarante dei presupposti di legge sul possesso dei requisiti prescritti;

- l'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 pone in capo all'Amministrazione comunale l'onere di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e dell'effettivo possesso dei requisiti;
- tale attività di verifica è stata altresì sollecitata dalla Circolare Dipartimento Protezione civile del 9 settembre 2016 che prevede che *"I Sindaci sono tenuti a controllare, anche a campione, la veridicità delle autocertificazioni tese e ad erogare i contributi, salva la ripetizione di quanto pagato all'esito degli accertamenti di competenza, da reiterare con cadenza periodica, per verificare la permanenza in capo ai percipienti dei requisiti per la corresponsione del contributo in parola. Ove sia accertata la carenza dei predetti requisiti i Sindaci provvedono a revocare l'erogazione del contributo e ad agire per la restituzione di quanto percepito indebitamente"*.

CONSIDERATO CHE

- il legislatore non ha fornito una definizione analitica del presupposto della dimora abituale e continuativa;
- in assenza di indicazioni normative specifiche in tal senso, l'amministrazione comunale, al fine di rendere imparziale trasparente e oggettiva l'attività di verifica, nel rispetto dei requisiti generali dell'ordinamento, delle norme di rango superiore e in osservanza delle indicazioni nomofilattiche della giurisprudenza, ha inteso elaborare dei criteri-parametri ragionevoli, astratti e omogenei specificanti i criteri indicati sommariamente dal legislatore per stabilire il possesso dei requisiti prescritti dai provvedimenti del Dipartimento di Protezione civile;
- questa Area ha conseguentemente avviato le attività di verifica dei requisiti sulla base di suddetti criteri-parametri elaborati congiuntamente all'Area Contabile, originariamente deputata a svolgere la verifica dei presupposti auto dichiarati ai fini dell'assegnazione del C.A.S.;
- suddetti criteri-parametri di verifica, rappresentanti il nucleo centrale ma non esaustivo dell'accertamento, sono contenuti in un Protocollo adottato e reso pubblico giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 29/09/2017;

RICHIAMATO

- il Decreto Sindacale n. 4 del 04/07/2017 di nomina del Segretario Comunale, Dott. Claudio Santarelli, quale Responsabile dell'Area Amministrativa sino al 31/07/2017;
- la nota del segretario comunale dott. Claudio Santarelli prot. n. 8307 del 28/07/2017 con la quale, ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90, è stata individuata la struttura dell'Area II Economico – Finanziaria e Tributi quale Responsabile del procedimento di verifica delle istanze di assegnazione C.A.S.;
- i Decreti sindacali n. 5 del 01.08.2017, n. 7 del 24.10.2017, n. 1 del 02.01.2018, n. 3 del 02.01.2019 e n. 10 del 29.05.2019 di nomina della dott.ssa Sara Giampietri quale responsabile dell'Area amministrativa e segreteria;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 19.01.2018, con la quale è stata unificata la gestione delle verifiche delle istanze inerenti al C.A.S. ed alle S.A.E., attribuendo entrambe all'Area Amministrativa,

VISTA l'Istanza C.A.S. (prot. n. 5712 del 08/11/2016) presentata dal Sig. [REDACTED] [REDACTED] (C.F.: [REDACTED]), nato ad [REDACTED] [REDACTED] in data [REDACTED].[REDACTED].[REDACTED] e residente ad [REDACTED], Via [REDACTED], n. [REDACTED];

PRESO ATTO CHE in virtù della sopra specificata Istanza il Sig. De [REDACTED] [REDACTED] è risultato beneficiario del Contributo di autonoma Sistemazione (C.A.S.), come risulta dalle determinazioni richiamate, esecutive a far data dal 24.08.2016;

TENUTO CONTO CHE

- con nota prot. n. 1113/2018 veniva avviato un procedimento di annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies Legge 241/1990, della Determinazione n. 67 del 26.10.2017, a carico del Sig. ■■■■■■■■■■;
- il Responsabile del procedimento, all'esito dell'attività istruttoria posta in essere, conclusa giusta relazione prot. n. 6329 del 08.08.2019, allegata alla presente e anche per gli aspetti motivazionali in questa sede integralmente richiamata, ha acclarato l'insussistenza in capo al Sig. ■■■■■■■■■■ del requisito della dimora abituale e continuativa nel territorio di Accumoli nel periodo antecedente alla data del 24 agosto 2016;

VISTO

- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti degli Enti locali tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici e, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- il medesimo decreto legislativo, a norma del quale nei Comuni privi di dirigenti, dette funzioni devono essere svolte dai Responsabili degli uffici e dei servizi;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.P.R. 445/2000;
- le OCDPC richiamate, nonché le successive circolari del Dipartimento di Protezione Civile;

DETERMINA

- di dare atto che quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990;
- di concludere il procedimento avviato a carico del Sig. ■■■■■■■■■■ in data 06.02.2018 (giusta comunicazione prot. n. 1113/2018), per tutte le ragioni espresse nella relazione istruttoria prot. 6329 del 08.08.2019, che in questa sede integralmente è da intendersi trascritta e si richiama, **ANNULLANDO** tutte le determinazioni assunte dall'Amministrazione Comunale di Accumoli, in premessa richiamate e di seguito specificate:
 - la determinazione n. 3/S/finanziario del 16/11/2016 con la quale si è provveduto alla seconda liquidazione C.A.S. anno 2016;
 - la determinazione n. 2 finanziario del 25/01/2017 con la quale si è provveduto alla prima liquidazione C.A.S. anno 2017;
 - la determinazione n. 8 del 07/04/2017 con la quale si è provveduto alla seconda liquidazione C.A.S. anno 2017;
 - la determinazione n. 12 del 12/05/2017 con la quale si è provveduto alla terza liquidazione C.A.S. anno 2017 ;
 - la determinazione n. 15 del 19/06/2017 con la quale si è provveduto alla quarta liquidazione C.A.S. anno 2017;
 - la determinazione n. 81 del 29/11/2017 con la quale si è provveduto alla nona liquidazione C.A.S. anno 2017;
 - la determinazione n. 85 del 11/12/2017 con la quale si è provveduto alla decima liquidazione C.A.S. anno 2017;
 - la determinazione n. 89 del 29/12/2017 con la quale si è provveduto alla undicesima liquidazione C.A.S. anno 2017;
 - la determinazione n. 67 del 26/10/2017 con la quale, per le motivazioni meglio esposte nella allegata relazione istruttoria, si è erroneamente proceduto alla conferma delle precedenti determinazioni e degli atti di liquidazione emessi in favore del Sig. ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ relativamente al beneficio C.A.S.,

tutte limitatamente e nella parte in cui attribuiscono il C.A.S. al Sig. ■■■■■■■■■■, nonché i contestuali atti di liquidazione, recanti il complessivo importo di euro 6.313,33;

- di accertare, in ogni caso, l'intervenuta DECADENZA del Sig. ■■■■■■■■■■ dal beneficio C.A.S., ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, alla luce della riscontrata discordanza tra le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà inizialmente presentate (prot. 5712/2016, quella prot. n. 1256/2017 prot. n. 1767/2017) e quella da ultimo presentata, assunta al prot. n. 534/2018;
- di ordinare al Sig. ■■■■■■■■■■ l'immediata restituzione del complessivo importo di euro 6.313,33 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. A tal fine si indicano gli estremi necessari al fine di effettuare il bonifico per la restituzione:
IBAN: IT83 E030 6914 6011 0000 0046 108 - **Banca:** Intesa San Paolo, Centro Tesorerie Rieti, Via Garibaldi, n. 262, 02100 Rieti - **Causale:** Restituzione C.A.S.;
- di pubblicare la presente determinazione all'Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- di dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia formale parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- di dare mandato al Responsabile del procedimento di notificare al Sig. ■■■■■■■■■■ l'avvenuta conclusione del relativo procedimento avviato a suo carico;
- di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione del Responsabile del Servizio, stante la natura dell'atto non comportante impegno di spesa;
- di dare atto che la presente determinazione va comunicata per conoscenza alla Giunta Comunale, per il tramite del Segretario Comunale, nonché inserita nel fascicolo delle determinate tenuto dal Settore Segreteria;
- di rappresentare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento secondo le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010, n. 104, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni;

Il Responsabile dell'Area

F.to Dott.ssa Sara Giampietri

RELATA di PUBBLICAZIONE all'ALBO PRETORIO

Si attesta che copia della presente Determinazione è stata affissa all'ALBO PRETORIO on-line del
Comune di Accumoli in data 08-08-2019 per 15 giorni consecutivi.

N. 776 del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI, 08-08-2019

Il Responsabile dell'Area

F.to Dott.ssa Sara Giampietri